



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI FIRENZE

SEZIONE 4

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 102/2014

UDIENZA DEL

15/01/2016 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>OGNIBENE</b>	<b>ENRICO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>MAZZOLI</b>	<b>MILENA</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>DEL RE</b>	<b>ANDREA</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°

189

PRONUNCIATA IL:

15/1/16

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

29/1/16

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 102/2014  
spedito il 03/01/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 051 2013 00136743 54 CONTR.UNIFICATO 201:  
contro:

AGENTE DI RISCOSSIONE FIRENZE EQUITALIA CENTRO S.P.A.

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 051 2013 00136743 54 CONTR.UNIFICATO 201:  
contro:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA

difeso da:


AVVOCATURA DELLO STATO

VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50100 FIRENZE

proposto dal ricorrente:

FALZEA BRUNO

VIA W. A. MOZART N. 23 58100 GROSSETO GR



## FATTO

FALZEA BRUNO ricorre avverso: il TAR Toscana ( rappresentato dalla Avvocatura distrettuale dello Stato) ; contro EQUITALIA CENTRO S.P.A. in Grosseto e Contro IL TAR di Via Ricasoli,40, nella persona del suo legale rappresentante pro- tempore, per l'annullamento previa sospensione della cartella di pagamento emessa da Equitalia Centro S.p.A. n. 05120130013674354000 di € 1.584,66 per conto del TAR TOSCANA. in materia di contributo unificato e ricevuta in data 22 ottobre 2013.

La parte eccepisce la nullità dell'atto impugnato e pertanto la sua inesistenza per inesistenza della :

- 1) relata di notifica ciò che rende impossibile identificare il nominativo dell'agente notificatore
- 2) da quanto sopra impossibilità di verifica da parte del ricorrente se tale soggetto sia abilitato alla notifica dell'atto e se ciò non fosse la notifica appare una mera " comunicazione"; ed inoltre dal 1999 l'Agente della Riscossione non rientra nel novero dei soggetti abilitati alla notifica delle cartelle di pagamento
- 3) difetto di motivazione: la cartella non riporta il numero del ricorso presentato dinanzi al TAR in base al quale viene richiesto il pagamento del contributo unico;
- 4) La cartella appare illegittima in quanto la richiesta di pagamento del contributo unificato appare viziata da illegittimità costituzionale in base agli Art.li 3,24,53 e 113 della cost. oltre che contraria agli art.li 9 e 13 comma 1 dPR 30 maggio 2002 n. 115 Testo Unico delle spese di Giustizia - testo A) nonché dell'art 13 comm 6 quater del dPR 30 Maggio 2002 n. 115 aggiunto a D.L. 6 luglio 2011 n. 98. Per quanto sopra Chiede la remissione degli atti alla Corte Costituzionale, per disparità di trattamento tra i cittadini abbienti o meno: Il cittadino deve pagare prima di sapere della fondatezza del ricorso. Corte Costituzionale sent 67/1960, in mancanza di pagamento del contributo in riferimento al versamento della Cauzione presso il Giudice di pace. Cioè il pagamento imposto indiscriminatamente per tutte le azioni, anche per quelle che mirano alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità predette ( giustizia) tendono a diminuire la possibilità del soggetto cittadino di adire alla giustizia stessa Ex art. 24 della costituzione ,
- 5) il contributo richiesto è conseguente ad una precedente causa instaurata presso il TAR dal Sig. FALZEA il quale si era trovato nella impossibilità di pagare detto contributo e quindi richiama l'art 24 della Costituzione. ( c'è il gratuito patrocinio)

Conclude chiedendo in via preliminare di voler accertare la sussistenza dei requisiti di legge per la sospensione

IN VIA PRINCIPALE, valutata non manifestamente inammissibile la questione di legittimità Costituzionale degli art.li 9,13 del D.P.R. 115/2002, disporre la remissione degli atti alla Corte Costituzionale con sospensione del giudizio;

ad ogni modo e nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o la annullabilità o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia degli atti impugnati.

Ad ogni modo con vittoria di spese diritti ed onorari di causa

### **EQUITALIA CENTRO SPA, costituitasi in giudizio, respinge le eccezioni di parte**

- la notifica è avvenuta a mezzo servizio postale ex art.lo 138 c.p.c. con consegna diretta nelle mani del ricorrente in data 21 ottobre 2013 e l'agente Sig.ra Fortini Elisa è stato formalmente incaricato con atto di nomina del 29 luglio 2013 e munito di regolare patentino di riconoscimento, come documentato in atti.
- la cartella non necessita di atto propedeutico cioè dell'avviso bonario da parte dell'agente . le sue incombenze riguardano solo la notifica;

- per il presunto difetto di motivazione la cartella contiene tutti gli elementi previsti dalla G.U. n. 173 del 26 luglio 1999;
- per il concessionario esiste carenza di legittimazione a contraddire sul merito della pretesa impositiva.

Conclude chiedendo che l'on.le Commissione Tributaria voglia respingere le eccezioni proposte e condannare la parte all'integrale refusione delle spese di lite .

L'Avvocatura dello Stato, ( per il TAR)costituitasi in giudizio evidenzia quanto segue:

- 1) in via preliminare richiede la inammissibilità del ricorso in quanto l'atto non è stato impugnato per vizi propri, ma per mancaanza dell'invio dell'avviso bonario MENTRE l'invito al pagamento è stato notificato al ricorrente in data 27 dicembre 2012 e non è sttao impugnato e quindi definitivo ;
- 2) la notifica è avvenuta ex DPR 602/73 , come da normativa ( cita Giurisprudenza Corte Cassazione );
- 3) la motivazione può essere effettuata "per relationem" con rinvio a quanto già esposto nell'invito al pagamento che contiene tutti i dati di riferimento, dato che il contenuto della Cartella è tassativamente previsto per legge.

Conclude chiedendo che l'On.le Commissione Tributaria Provinciale adita voglia rigettare il ricorso ex adverso proposto in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese diritti ed onorari..

Durante il dibattito la parte produce ulteriori documenti che dimostrerebbero il versamento al suo difensore della somma richiesta a titolo di contributo unificato, come richiesto da detto professionista.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame della documentazione emerge che l'invito al pagamento del contributo unificato al pagamento è stato notificato al ricorrente in data 27 dicembre 2012 e che non è stato impugnato : quindi è divenuto definitivo.

Conseguentemente la cartella può essere impugnata solo per vizi propri e non rileva , in questa fase la legittimità del rapporto sottostante.

L'atto impugnato risulta quindi legittimo, sia nella forma sia nel quantum richiesto a norma di legge.

Emergono dagli atti una serie di circostanze, comunque da appurare in altra sede, che tendono disporre in via equitativa la compensazione delle spese .

P.Q.M.

Respinge il ricorso- Compensa le spese.

Firenze, 15 gennaio 2016

IL RELATORE

*Milano Masso*

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

